



Comune di Casteggio

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2025

Aggiornato con:

- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i;
- Legge 30 marzo 2001, n.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” (Capo III – TITOLO VI BIS: norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre)
- Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4 “Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori Adempimenti conseguenti al decesso Dichiarazione di morte, denuncia delle cause di morte, accertamenti necroscopici

- Art. 6 – Dichiarazione di morte
- Art. 7 – Denuncia della causa di morte
- Art. 8 – Accertamenti necroscopici
- Art. 9 – Referto dell'Autorità Giudiziaria
- Art. 10 – Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Osservazione cadaveri e autorizzazione al seppellimento

- Art. 11 – Termini di osservazione
- Art. 12 – Modalità di osservazione
- Art. 13 – Deposito di osservazione ed obitori
- Art. 14 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
- Art. 15 – Riscontro diagnostico
- Art. 16 – Rilascio di cadavere a scopo di studio
- Art. 17 – Prelievi per trapianti terapeutici
- Art. 18 – Autopsie e trattamenti conservativi

CAPO III Feretri

- Art. 19 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 20 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 21 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 22 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 23 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV Attività funebre

- Art. 24 – Imprese funebri
- Art. 25 – Divieti

Trasporti funebri

- Art. 26 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 27 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 28 – Orario dei trasporti
- Art. 29 – Norme generali per trasporti
- Art. 30 – Riti religiosi e civili
- Art. 31 – Trasferimento di salme
- Art. 32 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

- Art. 33 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 34 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 35 – Trasporto di ceneri e resti
- Art. 36 – Mezzi da utilizzare nel trasporto e rimessa delle autofunebri
- Art. 37 – Provvedimenti sospensivi attività funebre

TITOLO II CIMITERI

CAPO I Cimiteri

- Art. 38 – Cimiteri comunali
- Art. 39 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 40 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 41 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 42 – Tumulazione con animali d'affezione

CAPO II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 43 – Disposizioni Generali
- Art. 44 – Piano regolatore cimiteriale

CAPO III
Inumazione e tumulazione

- Art. 45 – Inumazione
- Art. 46 – Tumulazione
- Art. 47 – Identificazione sepolture
- Art. 48 – Deposito provvisorio

CAPO IV
Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 49 – Esumazioni ordinarie
- Art. 50 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 51 – Esumazioni straordinarie
- Art. 52 – Estumulazioni
- Art. 53 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 54 – Raccolta delle ossa
- Art. 55 – Oggetti da recuperare
- Art. 56 – Disponibilità dei materiali

CAPO V
Cremazione

- Art. 57 – Crematorio
- Art. 58 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 59 – Urne cinerarie – trasporto e caratteristiche
- Art. 60 – Modalità conservative delle urne
- Art. 61 – Autorizzazione alla dispersione - Giardino delle rimembranze

CAPO VI
Polizia dei Cimiteri

- Art. 62 – Orario
- Art. 63 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 64 – Divieti Speciali
- Art. 65 – Riti Funebri
- Art. 66 – Epigrafi e ornamenti
- Art. 67 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 68 – Materiali ornamentali

TITOLO III
CONCESSIONI

CAPO I
Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 69 – Sepolture private
- Art. 70 – Durata delle concessioni
- Art. 71 – Modalità di concessione
- Art. 72 – Uso sepolture private
- Art. 73 – Manutenzione
- Art. 74 – Costruzione delle opere

CAPO II
Divisione, subentri, rinunce

- Art. 75 – Divisione, subentri
- Art. 76 – Rinuncia alle concessioni

Art. 77 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 78 – Rinuncia a concessione di manufatti

CAPO III

Revoca, decadenza, Estinzione

Art. 79 – Revoca

Art. 80 – Decadenza

Art. 81 – Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art. 82 – Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

Imprese e lavori privati

Art. 83 – Accesso ai cimiteri

Art. 84 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 85 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 86 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 87 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 88 – Orario di lavoro

Art. 89 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 90 – Vigilanza

Art. 91 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

Disposizioni varie

Art. 92 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 93 – Catasto cimiteriale e registrazioni

Art. 94 – Registro cronologico delle operazioni cimiteriali

Art. 95 – Schedario dei defunti

Art. 96 – Scadenario delle concessioni

CAPO II

Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 97 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 98 – Cautele

Art. 99 – Responsabile Servizio

Art. 100 – Concessioni pregresse

Art. 101 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 102 – Tariffe

Art. 103 – Sanzioni

Art. 104 – Norma finale e di rinvio

Art. 105 - Riservatezza dati personali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali e regionali vigenti ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni:
 - a) bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)
 - b) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - c) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:
 1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri
 - d) Cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
 - e) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
 - f) centro servizi: impresa di cui all'articolo 74 bis che svolge attività funebre di cui all'articolo 74;
 - g) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
 - h) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri sigillati, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - i) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per rilevarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - j) deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri sigillati, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - k) feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
 - l) resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
 - m) sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali collocata anche all'interno della casa funeraria, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie, e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
 - n) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino all'accertamento della morte;
 - o) spazi per il commiato: luoghi aperti o chiusi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
 - p) tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;

- q) trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- r) trasporto di resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- s) urna funeraria: urna sigillata destinata alla conservazione di ceneri.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dai Dirigenti / Responsabili di servizio.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi pubblici secondo le forme di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al D. lgs. 201/2022, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Agenzia ATS.

3. Ai fini del presente regolamento:

a) Il Responsabile della Struttura Amministrazione Generale ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali, per la tenuta della mappa e dello scadenziario delle concessioni, per l'eventuale vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario;

b) Il Responsabile della Struttura Gestione del Territorio ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, i manufatti, smaltimento rifiuti cimiteriali ecc.;

c) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;

I funzionari sopra indicati collaborano fra di loro ai fini di garantire una gestione del servizio efficace ed efficiente.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. ¹

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di osservazione delle salme per persone aventi in vita residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie o sociosanitarie in cui è avvenuto il decesso o presso l'obitorio o il deposito comunale di osservazione;

b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

c) l'utilizzo del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 25 del R.R. 4/2002;

d) l'utilizzo dei servizi obitoriali per le funzioni proprie nel caso di salme di persone aventi residenza in vita nel Comune;

e) il servizio obbligatorio di recupero e trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla

¹ Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con D.P.R. 285 del 1990".

pubblica via o in luogo pubblico;

- f) l'inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari (cfr. nota 1);
- g) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto (2);
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri nel cinerario comune (cfr. nota 2);
- j) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 23;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe approvate dalla Giunta Comunale;

4. Il Comune, mediante deliberazione di giunta o di consiglio comunale in base alle rispettive competenze, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.⁹

6. . Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con relativi prezzi.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali che è compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.³

3. Presso il cimitero comunale verrà affisso l'orario di apertura e di chiusura al pubblico;

4. Il Comune, a cadenza annuale e a seconda delle esigenze, predisporrà:

- a) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- b) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno; a cui verrà data opportuna pubblicità.

² Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

³ Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

CAPO II – OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE, ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Art. 6 – Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune di Casteggio, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile competente.

La dichiarazione può essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono comunicati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o del delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda è poi trasmessa dall' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'A.T.S. previa visione degli accertamenti sui livelli di emissioni radioattive eseguiti da A.R.P.A. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Art. 8 Accertamenti necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall' Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo

11. Essa ha per oggetto l'accertamento della morte.

Qualora il necroscopo ravvisi che la morte sia derivante da reato, ne dà immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dal competente Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST) dell' ASST provinciale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco sono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Art. 9 Referto all'autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all' Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del Codice penale e 334 del Codice di procedura penale.

In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco competente per territorio tramite il responsabile espressamente incaricato che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed al Medico Necroscopo del PreSS dell'ASST provinciale

Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopo provvede ad esaminare quanto rinvenuto, relazionando alla Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

OSSERVAZIONE CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11 Termini di osservazione

Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del Medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal Decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n. 582, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Medico necroscopo. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ad eventi epidemici e/o pandemici, le indicazioni sono impartite dal competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Art. 12 Modalità di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il Medico necroscopo prescrive le speciali misure cautelative. Qualora sussistano particolari condizioni dovute ad eventi epidemici e/o pandemici le indicazioni sono impartite dal competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Art. 13– Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di Casteggio provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 11 del regolamento regionale n. 4/2022 (individuato presso il Cimitero di Casteggio).
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia ATS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 14 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

Salvo il nulla osta di cui all'articolo 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del D.P.R. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell' Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è gratuito.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 15 Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco o suo delegato e da quest'ultimo al competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

Art. 16 Rilascio di cadavere a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco o suo delegato, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali ecc. all'incaricato del trasporto al cimitero.

Agli istituti universitari il competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R., la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Art. 17 Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 91/1999.

Art. 18 Autopsie e trattamenti conservativi

Presso il cimitero del capoluogo è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, al di fuori di strutture sanitarie.

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco o suo delegato e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.).

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'articolo 47 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO III – FERETRI

Art. 19 – Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono

- essere chiusi in uno stesso feretro;
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola;
 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale;
 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Agenzia ATS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 20 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'addetto al trasporto funebre chiamato ad eseguirlo.
2. Chi è tenuto alla chiusura del feretro o alla sua verifica controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto.
4. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, a norma dell'art. 8 del R.R. 4/2022, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.⁴

Art. 21 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi areati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.⁵
3. I requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate
 - b) per tumulazione il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni

⁴ "Art. 8 - Attività preventive per il trasporto di cadavere

Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo approvato con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul modulo di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di SCIA o di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa

⁵) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

- a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
- b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:
 - il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore e inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili

di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia ATS, o suo delegato.
- 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 22- Fornitura gratuita di feretri

- 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti nel Comune di Casteggio al momento del decesso, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 8 giorni dal decesso. Per un periodo di tre mesi, successivi al decesso, il comune deve attuare tutte le possibili ricerche anagrafiche rivolte all'individuazione di familiari interessati.
- 4. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
- 5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

Art. 23 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV –

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 24 Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
 - b) preparazione e vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) trasporto funebre;
2. **Sono riservate tassativamente al concessionario individuato con project-financing tutte le attività di gestione dei servizi cimiteriali successive al trasporto, come da disciplinare.**
3. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie a norme di legge.
4. Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui agli articoli 74, 74bis della Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 nonché agli articoli 2 e seguenti del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n.4.

Art. 25 – Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura od strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, anche attraverso piattaforme web, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) di aprire Sale o Spazi del Commiato in violazione dell'art. 10 del vigente Regolamento Regionale nonché realizzare e gestire sale del commiato in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendo per tali 200 metri dal confine di ciascuna proprietà, realizzare e gestire sale del commiato a 200 metri dai confini delle principali piazze cittadine.
3. L'attività funebre è incompatibile con:
 - a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, ivi compresa la gestione dei depositi di osservazione e degli impianti di cremazione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi della Legge Regionale 33/2009;
 - b) il servizio obitoriale;
 - c) la gestione delle camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche, sia private
 - d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 26 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con

ordinanza
del Sindaco.

2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell'attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

3. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. La vigilanza sui trasporti spetta al comune, che si avvale dell'ATS relativamente agli aspetti igienico-sanitari, a norma dell'art. 72 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.

Art. 27 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. A norma dell'art. 2 del R.R. 4/2022 Il trasporto funebre può essere effettuato a seguito di presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria di una segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 74, comma 3, della l.r. 33/2009 o, nel caso di centro servizi, dei requisiti minimi di cui all'articolo 74 bis della medesima l.r. 33/2009;

2. Il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 28 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati mediante comunicazione da parte delle ditte incaricate all'ufficio comunale di competenza con adeguato anticipo.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, nel caso di decessi concomitanti, fisserà l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma del precedente art. 12; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 29 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 21. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio ⁶.

⁶ Art. 72 L.R. 33/2009 Lombardia: “

- Comma 6: L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato adeguatamente

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Art. 30 – Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. L'attuale Piano Regolatore Cimiteriale non prevede all'interno delle aree cimiteriali aree distinte in relazione alla diversa professione religiosa.

Sarà comunque garantito l'accesso indistinto per lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 31 – Trasferimento di salme

1. In caso di trasporto della salma dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti è utilizzato un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolano eventuali manifestazioni di vita e che non sono di pregiudizio per la salute pubblica.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 32 – Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Agenzia ATS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Agenzia ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed all'adestazione.

Art. 33 – Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 20, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 34 – Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le

confezionato;

- *Comma 7: Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata dall'ATS di riferimento che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"*

prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento ⁷

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

Art. 35 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con cerlacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

5. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

6. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14 del Reg. Reg. n. 4/2022.

Art. 36 – Mezzi da utilizzare nel trasporto e rimessa delle autofunebri

1. Il servizio del trasporto funebre deve essere effettuato con l'impiego di n. 1 carro funebre sia nel caso di defunti adulti che per il trasporto dei minori.

2. I carri destinati al trasporto dei defunti debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, secondo le prescrizioni dell'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.

3. Detti carri possono essere posti in servizio da parte delle imprese funebri concessionarie, solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal competente servizio dell'Agenzia di Tutela della Salute.

4. Il libretto di idoneità deve essere conservato sul carro, in ogni suo trasferimento, per essere esibito, a richiesta agli organi di vigilanza.

5. Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 37 Provvedimenti sospensivi attività funebre

1. La singola autorizzazione all'esercizio di attività funebre può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
- f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
- g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività funebre.

2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'autorizzazione.

⁷ Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A) del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 2/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

Art. 38 – Cimiteri Comunali

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'art. 75 della L.R. 33/2009, il Comune provvede al servizio del seppellimento presso i seguenti cimiteri comunali:

- Cimitero Maggiore di Casteggio
- Cimitero di Mairano
- Si dà atto che nel Comune non insistono cimiteri particolari come definiti al comma 4 dell'articolo 104 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

2. L'impianto e l'esercizio di nuovi cimiteri particolari sono vietati, comportando la violazione di quanto previsto dal T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265.

3. Nei Cimiteri cittadini sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:

- a) Campi comuni ad inumazione decennali;
- b) Aree private ad inumazione trentennali;
- c) Loculi individuali;
- d) Cellette ossario per tumulazione resti mortali;
- e) Nicchie cinerarie per tumulazione ceneri;
- f) Reparti ad inumazione in campo comune per seppellimento **feti**, prodotti abortivi e del concepimento, bambini di età inferiore ai dieci anni e resti anatomici;
- g) Edicole funerarie di famiglia;
- h) Giardino delle Ceneri;
- i) Ossario comune.

Art. 39 – Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del Regolamento Regionale n. 4/2022 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 75, comma 3 della legge regionale n. 33/2009.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 82 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, anche attraverso l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali.

6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 40 – Reparti speciali nel cimitero

All'interno del cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, ad oggi non individuati dal piano cimiteriale da destinare al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese da sostenere per l'eventuale formazione di tali nuovi reparti dovranno essere a totale carico delle comunità richiedenti.

Anche le maggiori spese per la manutenzione sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata del reparto, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.

Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità nei luoghi appositamente individuati dal piano cimiteriale.

Art. 41 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, sesso:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Casteggio e, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi a Casteggio, al momento del decesso, la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero per la quale sia già costituito un rapporto concessorio;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti a Casteggio;
- e) i cadaveri delle persone, già residenti a Casteggio decedute in case di riposo o istituti di ricovero, avendotrasferito la loro ultima residenza nel Comune sede di dette strutture. Gli stessi sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini residenti al momento del decesso, sia per la fruibilità del servizio cimiteriale, sia per il rilascio di concessione per sepoltura secondo criteri, le modalità e tariffe previste dalle disposizioni vigenti;
- f) i cadaveri di persone che, anche se non più residenti, abbiano avuto la propria residenza nel Comune, per un periodo non inferiore ai 10 anni, verificata la disponibilità dei posti da parte dell'Amministrazione;
- g) i cadaveri delle persone aventi diritto a sepoltura privata ai sensi del successivo art. 54;
- h) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- i) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi in vita e residente nel Comune di Casteggio:
 - I. il coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - II. in assenza delle persone indicate al precedente punto I., il parente più prossimo o affine sino al 1 grado, ovvero la maggioranza di essi, individuati ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
- j) delle persone che, al momento della nascita, sono state iscritte come residenti all'Anagrafe comunale;
- k) le parti anatomiche all'interno della sepoltura.

2. La Giunta Comunale può autorizzare su domanda la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone che in vita non furono residenti nel comune, qualora si riconoscano particolari motivi di ordine umanitario oppure che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività.

3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 40, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del de cuius possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

4. E' comunque possibile la concessione di loculi, nicchie cinerarie, cellette ossarie a soggetti non indicati ai commi precedenti del presente articolo, nei limiti della disponibilità.

Art. 42 Tumulazioni con animali d'affezione

Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto.

La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.

La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.

Qualora il concessionario della sepoltura in cui verranno tumulate le ceneri dell'animale d'affezione non sia il defunto stesso, l'attuale concessionario, ovvero la maggioranza degli stessi o degli eredi, dovranno esprimere il loro assenso mediante dichiarazione scritta da presentare al Comune.

Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato, salvo il caso che l'animale compaia nella fotografia del defunto con cui è sepolto, e divieto di riportare iscrizioni.

Art. 43 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Il Comune determina il costo del servizio.
2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispongono il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e il Regolamento Regionale n. 4/2022.
3. L'ordine d'impiego delle fosse è progressivo ed assegnato dal Comune.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguata per le sepolture a inumazione ordinaria decennale, il cimitero può disporre per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e ss. Del D.P.R. 285/1990.
5. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (adesempio muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato) in conformità a quanto disposto dal regolamento regionale.

Art. 44 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Comune di Casteggio con atto del Consiglio Comunale n° 47 del 28/11/2013, a norma del vigente ex art. 6 del Reg. Reg. n. 6/2004, aveva approvato il piano regolatore cimiteriale che recepiva le necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
3. Ogni dieci anni, o comunque ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame o dell'assetto interno al cimitero, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale, così come previsto dal vigente regolamento regionale.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 45 – Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità/lato di ciascun riquadro proseguendo lungo la fila in successione, raggiunto il lato opposto del campo si ritorna all'estremità iniziale e si prosegue fila per fila, senza soluzione di continuità. Per tali sepolture non è ammessa la scelta dei posti.
3. Le sepolture ordinarie per inumazione avvengono nei campi comuni di inumazione, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. L'operazione di inumazione è onerosa a meno che non si tratti di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; la gratuità della sepoltura è riservata esclusivamente a persone residenti nel Comune di Casteggio al momento del decesso, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, con accertamento dello stato di indigenza o di bisogno a cura del Responsabile dei Servizi Sociali.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni o aventi caratteristiche differenti rispetto a quelle del comma precedente, effettuate in aree in concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 46 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato secondo quanto previsto dal presente regolamento (art.52), ovvero in perpetuo se sorte prima del 9 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali dovranno rispettare le normative vigenti.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.

All'interno del loculo, oltre al feretro e solo successivamente alla collocazione dello stesso, è consentita la tumulazione di urne cinerarie e resti ossei, compatibilmente con le dimensioni interne del manufatto da occupare, purché i defunti da tumulare nello stesso spazio individuale siano stati legati da rapporti di parentela o affinità fino al secondo grado. In questo caso è pertanto possibile trasferire urne cinerarie e resti ossei da qualsiasi altro Comune. Le operazioni di tumulazione di urne cinerarie e resti ossei sono onerose e soggette a periodica revisione delle tariffe e modalità con deliberazione della Giunta Comunale. Ogni celletta può comprendere più urne cinerarie e resti ossei di parenti e affini, secondo le modalità previste dal comma precedente, e fino al completo esaurimento dello spazio disponibile.

Le spese sostenute per la rimozione di opere murarie necessarie alla verifica della capienza del loculo od ossario ed il conseguente ripristino, sono a carico del richiedente e i contenitori e/o le urne aggiuntivi, potranno permanere nel colombario od ossario non oltre la durata prevista dalla concessione stipulata originariamente.

Art. 47 – Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sui quali sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo.
2. Tutti i supporti collocati sui seppellimenti devono essere conformi a quanto previsto dal piano cimiteriale. Per le sepolture private ad inumazione lapide, copritomba o altro monumento funebre sono obbligatoriamente da porre in opera da parte dei titolari della concessione o loro eredi.
3. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di portafiori, piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui, così come specificato al successivo articolo 67.
4. Gli elementi identificativi sono autorizzati di volta dal Comune, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali ammessi in relazione al carattere del cimitero o della singola zona di esso ed in conformità alle norme attuative del piano cimiteriale.
5. Eventuali installazioni realizzate in difformità al Piano Regolatore Cimiteriale, previa segnalazione al concessionario ed invito ad adempiere alle necessarie modifiche per rendere l'installazione conforme, saranno rimosse d'ufficio, con addebito dei costi al concessionario. Il termine per apportare le modifiche necessarie ad adeguare quanto realizzato ai contenuti del Piano Regolatore Cimiteriale non potrà essere inferiore a trenta giorni.

Art. 48 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Il loculo verrà concordato con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria gestore del cimitero tra quelli nella sua disponibilità.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato e finanziato
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi innovabili eccezionalmente fino ad un totale di 24 mesi, salvo casi forza maggiore.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nel luogo di definitiva tumulazione al venire meno delle condizioni del comma 2, secondo la programmazione del gestore del cimitero.

6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a far inumare il cadavere in campo comune, fermo restando l'obbligo di corrispondere le tariffe applicabili per le relative operazioni, nonché all'inumazione e conseguente mantenimento della sepoltura per il periodo di rotazione decennale.

7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Nel caso di richiesta di tumulazione di cadavere, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione del diritto d'uso di loculo non ancora utilizzato da un concessionario.

L'autorizzazione deve tra l'altro indicare il termine di utilizzo del loculo. Nella impossibilità di indicare tale termine con esattezza, l'autorizzazione si intende revocata al verificarsi della disponibilità di altri loculi non ancora concessi dal Comune all'uso di terzi.

In tal caso è obbligo dell'interessato procedere alla acquisizione di propria concessione, con immediato rilascio del loculo occupato ed in diritto d'uso ad altro concessionario. In difetto il Comune procederà d'ufficio con spese a carico dell'interessato. La temporanea cessione così come disciplinata dal presente articolo è gratuita e deve risultare da atto scritto tra le parti. Tutte le spese relative a tale cessione sono a carico del richiedente.

Al Concessionario del diritto d'uso del loculo nulla sarà dovuto a qualsiasi titolo da parte del Comune e del richiedente per il periodo interessato, fatto salvo il diritto, nel caso in cui abbia necessità del loculo, ad avere la liberazione dello stesso o la messa a disposizione nel frattempo di loculo analogo.

Il diritto d'uso come sopra ceduto viene disciplinato dall'atto di autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Il nuovo concessionario si assume automaticamente, a titolo provvisorio, i diritti e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 49 – Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile evitare i mesi caldi. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. Dopo ogni esumazione il necroforo deve redigere apposito verbale che viene sottoscritto dallo stesso e dai parenti che hanno assistito all'operazione.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 54.

4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un periodo di 5 anni;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile per un periodo di 5 anni;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

6. Spetta al personale che esegue l'esumazione (necroforo) stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte, ivi compreso il Comune, laddove non sia stata presentata nei termini da esso prestabiliti richiesta di conservazione delle ossa da parte di avente titolo.

Art. 50 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere all'interno dei cimiteri di Casteggio e Mairano e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Fatte salve le competenze di legge, compete al personale appositamente incaricato dal gestore del cimitero la iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste dal regolamento regionale vigente.

Il gestore del cimitero cura la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione di cognome, nome, data di nascita e di morte delle persone i cui cadaveri devono essere esumati in via ordinaria e ne informa preventivamente il Comune per la emanazione della determina di cui al comma

2. Annualmente, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'avviso delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'ingresso del cimitero e pubblicata all'albo pretorio comunale con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 90 giorni.

Art. 51 – Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione straordinaria sono a carico di chi le ha richieste o disposte o di chi deve sostenerle per legge.

Art. 52 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopouna permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria
4. I feretri sono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale, applicando le tariffe relative ai lavori cimiteriali deliberate dalla Giunta Comunale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso viene ricollocato in sede. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati il feretro può essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento previa comunicazione da affiggere al cimitero interessato e pubblicata all'Albo Pretorio comunale con congruo anticipo e comunque non inferiore ai 90 giorni.
8. Le modalità di esecuzione delle estumulazioni rispondono a quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 53 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede e dispone.
2. Le esumazioni e estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite senza onere aggiuntivo per il privato laddove ne sia stato tenuto esplicito conto al momento dell'inumazione e della tumulazione, mentre sono a carico dei concessionari negli altri casi.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sempre a pagamento.

4. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti (che, diversamente, sono depositati nell'ossario comune) in celletta ossario o in loculo/tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

5. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti ossei in ossarietto o in tumulazione privata, questa è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

6. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del Comune, salvo non diversamente disposto dal contratto di servizio con il gestore.

Ove la disposizione derivi dal Comune, il pagamento è dovuto al gestore del cimitero nella misura stabilita dal contratto di servizio.

Art. 54 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 55 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita anche all'Operatore cimiteriale incaricato alle operazioni di esumazione e estumulazione. dell'operazione.

In tal caso i richiedenti o un delegato si obbligano a presenziare a detta operazione ed in caso di impossibilità, dovuta ad essi per qualsiasi motivo, il Comune rimane sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dal gestore del cimitero, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi.

3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

L'incaricato alle operazioni di esumazione o estumulazione è tenuto alla stesura di un verbale delle operazioni effettuate, dando atto nel medesimo verbale se sono stati eventualmente ritrovati oggetti preziosi.

Art. 56 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati dal concessionario entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto e con oneri a carico degli stessi, il Responsabile del servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, consegnati all'avente diritto richiedente.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 57 – Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino ovvero secondo le disponibilità presenti al momento dell'operazione.

Art. 58 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di copia dell'iscrizione certificata dal legale rappresentante dell'associazione e una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

b) in mancanza di disposizione testamentaria o iscrizione certificata alle associazioni di cui alla lettera a), occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto.

Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Si ribadisce che la cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla azienda locale sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.

La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

Il Sindaco, sentita l'A.T.S. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la

documentazione di cui al presente articolo.

Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sopra descritti.

Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'A.T.S. segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

Per l'acquisizione di volontà di cremazione rese fuori del Comune, si applica quanto previsto dal Regolamento Regionale vigente.

Art. 59 – Urne cinerarie – trasporto e caratteristiche

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa dichiarazione sottoscritta dagli aventi diritto che indichi la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; la dichiarazione è conservata in copia, presso l'impianto di cremazione e il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri e, in caso di affidamento ai familiari, è conservata con l'urna.
5. La destinazione delle ceneri è, alternativamente, la tumulazione, l'affidamento ai familiari, la dispersione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
6. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stata richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.
7. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione e alla dispersione delle ceneri e per l'affidamento dell'urnacineraria si utilizza la modulistica approvata con decreto della direzione regionale competente in materia di sanità.

Art. 60 Modalità conservative delle urne

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti.
2. A richiesta degli interessati e in base a nuova concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita cellettacineraria o celletta ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune; è sempre consentita l'allocatione delle urne cinerarie esclusivamente in tombe, loculi e cellette cinerarie o cellette ossari già in concessione (fermo restando quanto previsto all'art. 46 comma 4) nel rispetto delle normative vigenti e del mantenimento delle tempistiche delle concessioni in essere, su richiesta del concessionario e/soi eredi previo pagamento delle apposite tariffe deliberate dalla Giunta Comunale e previste per le concessioni e i lavori cimiteriali.
3. A richiesta degli aventi titolo, in presenza di concessione di sepoltura privata per inumazione dotata di capienza residua, è possibile procedere, in via del tutto eccezionale e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, al posizionamento dell'urna cineraria in apposita nicchia - con adeguate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, non profanabile, resistente, confinata e stabile - da ricavarsi nel copritomba del monumento funebre. Il collocamento dell'urna nel copritomba, in luogo dell'inumazione del feretro, sarà considerato equipollente all'esaurimento della corrispondente unità già concessionata e non utilizzata, e avrà la stessa durata. Laddove le sepolture private per inumazione oggetto di concessione fossero già state utilizzate, un'urna cineraria potrà essere collocata nel copritomba solo previo rilascio di nuova concessione, con pagamento dei relativi diritti e per una durata che non potrà in ogni caso eccedere quella della concessione dell'area su cui insiste il manufatto sepolcrale.
4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile previa presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra formaolografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
5. *In caso di affidamento familiare l'urna deve essere racchiusa in un luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali resistente e non profanabile*
6. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
7. Qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri. In tal caso l'affidatario deve provvedere ai sensi di legge e di regolamento, eventualmente richiedendone la tumulazione, qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

8. La consegna dell'urna cineraria relativa a ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, è subordinata all'attestazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
9. Ogni variazione della collocazione dell'urna posta in Comune di Casteggio deve essere comunicata al Comune stesso ove si intenda modificare il luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria, al fine del rilascio dell'autorizzazione al trasporto.

Art.61 Autorizzazione alla dispersione - Giardino delle rimembranze

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La dispersione è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.
3. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari o nell'area a ciò appositamente destinata all'interno del cimitero, denominata "Giardino delle Rimembranze"
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, individuato presso il cimitero di Casteggio.
5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, n. 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 62 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nell'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali o quelli autorizzati.
6. Durante gli orari di chiusura nessuno potrà accedere nei cimiteri, fatta eccezione per il personale comunale del Servizio Cimiteriale e per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali.
7. Le persone inferme e tutte quelle che fisicamente non sono in grado di compiere il tragitto a piedi, potranno essere accompagnate con automezzi all'interno del Cimitero Maggiore di Casteggio, previa autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio di Polizia mortuaria.
8. I richiedenti a tale scopo dovranno presentare domanda, completa di generalità ed indirizzo.

Art. 63 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai bambini di età inferiore agli anni 12 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età è concesso l'ingresso con ausili mobili a PDH.

Art. 64 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - l) qualsiasi attività commerciale, fatta eccezione per eventuali distributori automatici di fiori, ceri e lumini, previa apposita autorizzazione;
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 65 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali e di cremazione.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Art. 66 – Epigrafi e ornamenti

1. Si rimanda a quanto già indicato all'art. 47 del presente Regolamento.
2. Ogni iscrizione deve essere autorizzata dal Comune e contenere le generalità del defunto. A tal fine i familiari del defunto devono presentare specifica richiesta di autorizzazione
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nellequali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 54.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Art. 67 – Fiori e piante ornamentali

1. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dal piano cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei servizi cimiteriali li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, previa diffida.
3. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 68 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio a cura del gestore i monumenti, le lapidi, i copritomba e ogni manufatto indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il gestore disporrà, previa diffida, il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e ogni oggetto che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o indecorosi.
3. Il Responsabile del Servizio disporrà lo smantellamento della tomba e/o dei monumenti realizzati in difformità al Piano Regolatore Cimiteriale o in violazione del presente Regolamento.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un trenta giorni perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 69 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero, a cittadini residenti nel Comune di Casteggio all'atto della richiesta e/o a coloro a cui è consentito ai sensi del precedente art. 41. Sarà scelta del cittadino il tipo di tumulazione/inumazione, ma la collocazione sarà disposta dal Comune secondo un ordine di successione prestabilito.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario e cinerario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dal gestore del cimitero riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, tombe di famiglia, cappelle, etc.)
5. Alle concessioni in uso di posti in terra preesistenti per la realizzazione di tombe di famiglia, e alle concessioni in uso di tombe a terra realizzate dal Comune preesistenti all'approvazione del Presente Regolamento, verranno applicate le modalità in uso nel tempo;
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, da versarsi in unica soluzione, fatta eccezione, per casi particolari valutati dalla Giunta Comunale e solo per i loculi individuali, sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate.
7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e s.m.i., rispettivamente per le tumulazioni ed estimulazioni o perle inumazioni ed esumazioni.
8. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, ed eventualmente anche il numero di posti salmerealizzati;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - il numero e la data della quietanza di pagamento;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 70 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 27 c. 5 del Regolamento Regionale n. 4/2022.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle);
 - b) in 50 anni per le nicchie cinerarie per la tumulazione delle ceneri a seguito di decesso;
 - c) in 50 anni per le cellette ossario
 - d) in 30 anni per i loculi colombari per la tumulazione dei cadaveri a seguito di decesso;
 - e) in 30 anni per le inumazioni private
 - f) in 10 anni per le inumazioni in campo comune
 - g) perpetua per le cellette ossario prestabilite dal Comune per i caduti in guerra
3. La richiesta di nuove concessioni per inumazioni/tumulazioni a seguito di decesso deve essere effettuata tassativamente entro 30 giorni dal decesso, oltre tale termine non potrà essere accordata nuova concessione cimiteriale;
4. È prevista la facoltà, previa richiesta degli aventi diritto, di rinnovare le seguenti concessioni:
 - a. per le concessioni di cui ai punti a) d) ed e) del precedente comma 2 sono previsti un massimo di n. 1 rinnovi, a condizione che nei 40 anni precedenti al rinnovo stesso sia stato tumulato nell'elemento concesso almeno un defunto a seguito di decesso;
 - b. per le concessioni di cui ai punti b) c) ed f) del precedente comma 2 non è previsto rinnovo;
 - c. rimane in ogni caso possibile prorogare le concessioni scadute e/o non rinnovabili per permettere ai cadaveri di raggiungere i 20 anni dal decesso.
5. Nel corso degli ultimi 20 anni dalla definitiva scadenza dell'eventuale ultimo rinnovo relativo alle tombe di famiglia, non potranno effettuarsi tumulazioni di feretri di cadavere e neppure sostituzioni delle salme tumulate, sarà possibile solo inserire ulteriori urne cinerarie o cassetine contenenti resti ossei fino a capienza della tomba.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o la prima sepoltura, se antecedente.

Art. 71 – Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 27, comma 6 del Regolamento Regionale n. 4/2022 le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna cineraria da tumularvi e non sono concesse prenotazioni nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.
2. L'assegnazione avviene entro i limiti dei posti messi in vendita.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamenteretrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento o trasferita agli eredi per successione legittima o testamentaria.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e sussistono in ogni caso le condizioni per pronunciarne la decadenza.

Art. 72 – Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto negli articoli precedenti, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, alle persone fisiche che, per successione legittima o testamentaria risultino titolari della concessione o di una sua quota, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 52;
Hanno diritto ad esservi sepolti (se il concessionario non restringe o allarga tale concetto nell'atto originario e/o in atto successivo) i familiari del concessionario e lo stesso, in ordine alla data di decesso, fino al raggiungimento della capienza (il concessionario può riservarsi il posto per sé stesso), e comunque nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 52;
L'atto di concessione può indicare le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la famiglia del concessionario è da intendersi

composta:

- a) dal coniuge, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- b) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado fino al 6° grado;
- c) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- d) dai generi e dalle nuore;
- e) dai conviventi del concessionario o dai suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore

il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare all'Ufficio Cimiteriale che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, sarà tacitamente accordato il nulla osta; in caso contrario lo stesso Ufficio provvederà ad emettere provvedimento negativo.

5. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità.

6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

7. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'estensione del diritto di sepoltura nei casi di benemerita deve avvenire previo assenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro, laddove la capienza residua sia insufficiente a garantire la futura collocazione di tutte le salme.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerita si intende:

- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà nei confronti del concessionario della cappella di famiglia

8. Nelle sepolture a sistema di tumulazione potrà, previa preventiva autorizzazione scritta del concessionario, ovvero della maggioranza di essi o degli eredi, essere autorizzata la tumulazione di defunti non appartenenti alla famiglia, nei limiti della capienza, fermo restando le previsioni contenute nel presente regolamento. Nel caso in cui uno dei soggetti a cui spetta il consenso all'autorizzazione, formalmente interpellato, non si pronunci entro 10 giorni, si considera rilasciato l'assenso ai fini dell'applicazione della presente norma.

9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

10. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

Il diritto d'uso di una sepoltura, la eventuale proprietà dei materiali per la durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura "jure sanguinis".

11. In caso di premorienza del concessionario, il diritto di cui sopra si trasferisce per eredità ai legittimi successori – eredi dello stesso, escluso ogni altro.

12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 73 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di

igiene. Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria comprende entrambe le falde del manto di copertura della medesima cappella

2. Nelle sepolture private individuali costruite dal Comune (loculi, nicchie e ossari) il medesimo provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

Sono considerate opere di manutenzione da eseguirsi direttamente dal Comune e con oneri a suo carico:

a) manutenzione ordinaria e straordinaria del muro di cinta del cimitero (art. 61 del D.P.R. n. 285/90),

qualora esista un manufatto o intercapedine che lo separi da un muro perimetrale delle cappelle private;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti relativi al famedio e a tutti i locali di servizio, locali adibiti al culto religioso o posti a copertura dei colombari/loculi, degli ossari e dei cinerari;

c) le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e delle converse relative alle parti specificate ai punti precedenti.

4. Per quanto non espressamente indicato nel precedente comma, ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria si intende a carico del privato.

Art. 74 (Costruzione delle opere –Termini)

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative secondo le modalità previste dalle norme tecniche del Piano Cimiteriale Comunale.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 75 – Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione gli artt. 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata, autenticata su richiesta delle parti, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il riconoscimento in successione della concessione sepolcrale in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, con le modalità espresse dal comma 2 del presente Articolo.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone di cui sopra, che assumono la qualità di concessionari.

1. 9. Trascorso il termine complessivo di 48 mesi dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determinano le condizioni per la pronuncia da parte del Comune della decadenza della concessione.

2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

3. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 76 – Rinuncia a concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) il posto non sia mai stato utilizzato per la tumulazione e/o l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti;
 - c) cambio di sepoltura;
 - d) traslazione;
 - e) esumazione ed estumulazione;
2. Nessun rimborso spetterà in caso di rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
4. Nulla è dovuto per rivestimenti marmorei, statue, alto o basso rilievi.
5. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione del feretro, dei resti ossei o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero, si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con la stipulazione di un nuovo contratto ed è dovuto il pagamento del canone vigente all'atto della stipula.

Art. 77 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 69, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti;
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, l'eventuale restituzione del deposito cauzionale
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia. Qualora la sepoltura venga rimessa nella disponibilità del comune prima della metà della scadenza della concessione, non sono dovuti gli importi deliberati dalla Giunta Comunale per lavori cimiteriali, esclusivamente per le operazioni relative all'apertura, ed eventuale chiusura, della stessa sepoltura.
4. È obbligo del concessionario provvedere alla rimozione dei manufatti realizzati ad eccezione degli eventuali cassoni che resteranno a disposizione del Comune per la successiva assegnazione.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 78 – Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia. Qualora la sepoltura venga rimessa nella disponibilità del comune prima della metà della scadenza della concessione, non sono dovuti gli importi deliberati dalla Giunta Comunale per lavori cimiteriali, esclusivamente per le operazioni relative all'apertura, ed eventuale chiusura, della stessa sepoltura.
3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 79 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo del Comune di Casteggio per la durata di 15 giorni e all' albo del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri.
4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

Art. 80 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati e documentati motivi che impediscono la sepoltura;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando non sia stato provveduto al subentro nella intestazione della concessione a termini dell'articolo 75 o vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 73;
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) ed g) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio, in base ad accertamento dei relativi presupposti.
5. Il relativo procedimento è avviato entro 90 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Art. 81 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

In seguito il Responsabile del Servizio, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 82 – Estinzione

1. A norma dell'art. 27 comma 7 del Regolamento Regionale 4/2022, le concessioni si estinguono:
 - a) alla loro naturale scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, se non rinnovate laddove è prevista la possibilità di rinnovo;
 - b) a seguito della soppressione del cimitero;
 - c) decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d) a seguito di revoca disposta per motivi di interesse pubblico;
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili;
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati e pubblicazione dell'avviso previsto dal presente regolamento, rispettivamente nel campo comune inumazione/ di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 83 – Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare esecuzione agli interventi, gli imprenditori incaricati dovranno munirsi di copia della documentazione indicata al successivo art. 84, in assenza della quale gli potrà essere vietata qualsiasi attività edilizia, fatte salve eventuali opere di messa in sicurezza e ripristino dello stato originario per lavori avviati in violazione del presente comma.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata comunale.
4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 84 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private comprese lapidi, ricordi e similari, debbono essere redatti tenendo conto delle specifiche tecniche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. I progetti devono essere presentati al Comune dai concessionari, da loro aventi causa o da delegati con procura alla presentazione della richiesta a nome e per conto dei soggetti aventi titolo.
3. In funzione della tipologia di intervento, i progetti devono essere trasmessi al Comune nelle seguenti modalità:
 - a. posa o modifica di monumenti funebri, opere di manutenzione ordinaria intese come riparazioni, restauri o sostituzioni di elementi esistenti con elementi analoghi, opere relative a pavimentazioni o finiture di spazi esterni: entro i 10 giorni antecedenti l'inizio dei lavori, deve essere trasmessa al protocollo del Comune comunicazione con sintetica descrizione delle opere previste, dichiarazione di conformità delle opere al Regolamento, bozzetto dell'eventuale monumento di progetto con indicate le misure necessarie alla verifica tecnica, nominativo della ditta incaricata all'esecuzione degli interventi, documentazione fotografica dello stato dei luoghi ed indicazione della data di inizio dei lavori;
 - b. manutenzione straordinaria di elementi con funzioni strutturali (ad esempio rifacimento muri portanti, coperture, muri di contenimento, aggetti), nonché ampliamenti in interrato: nei 30 giorni antecedenti all'inizio dei lavori deve essere depositata allo sportello unico per l'edilizia (SUE) segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 22 del DPR 380/2001, sottoscritta dai soggetti di cui al punto 2 e da un tecnico abilitato;
 - c. interventi di ricostruzione o nuova costruzione di edifici fuori terra (cappelle gentilizie): deve essere depositata allo sportello unico per l'edilizia (SUE) istanza di permesso di costruire di cui all'art. 10 del DPR 380/2001, sottoscritta dai soggetti di cui al punto 2 e da un tecnico abilitato. Oltre alla documentazione prescritta dal regolamento edilizio, alla pratica deve essere allegato anche uno schema grafico del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. In alternativa al permesso può essere depositata segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 23 del DPR 380/2001 da depositare allo sportello unico per l'edilizia entro i 30 giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori;I maggiori termini indicati ai commi precedenti rispetto ai termini fissati dal DPR 380/2001, sono

necessari per la corretta gestione dell'area cimiteriale.

L'esecuzione di opere in assenza dei prescritti titoli autorizzativi sarà soggetta alle norme contro l'abusivismo edilizio.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere dipregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata anorma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del gestore del cimitero e comunque sempre nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento e dal piano cimiteriale.

Art. 85 – Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. In caso di avvenuto deposito cauzionale, l'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 86 – Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio edilizia Privata.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 87– Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari di apertura dei cimiteri Comunali previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale;
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 88 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dei cimiteri è fissato dal Comune. Deroche possono essere concesse dal gestore del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi dal gestore del cimitero.

Art. 89 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile del Servizio, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
3. Il Piano Cimiteriale Comunale definisce i giorni di ordinaria sospensione dei lavori per la commemorazione dei defunti.

Art. 90 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il competente ufficio del Comune accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Art. 91 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri., ivi compreso il personale, segnalando al competente ufficio del Comune le violazioni accertate, per l'irrogazione delle sanzioni previste.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d) a non trattenere per sé o per conto di terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale comunale che opera all'interno dei cimiteri è vietato:
 - a) eseguire, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per conto di terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quellirisultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 92– Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri comunali, Previa Deliberazione di Giunta Comunale, può essere riservata apposita zona per "Caduti in guerra" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita e perpetua di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente la Giunta Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o manufatti per la sepoltura di salme, resti o ceneri di "cittadini benemeriti".

Art. 93 - Catasto cimiteriale e registrazioni

1. È d'obbligo la tenuta, da parte del Comune direttamente o per il tramite del gestore del cimitero, del registro delle sepolture, denominato anche "catasto", per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione nel catasto cimiteriale corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, ogni modificazione, subentro nella intestazione o cessazione che si verificano.
5. Il catasto deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale, o progressivo di repertorio, cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 94 – Registro cronologico delle operazioni cimiteriali

1. Il gestore del cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, il registro e preferibilmente con strumenti informatici, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali.
2. I dati contenuti nel registro devono corrispondere a quanto risultante nel catasto cimiteriale,

Art. 95 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 96 – Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II – NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto previsto al precedente comma il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 98 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (ad esempio trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni) od una concessione (ad esempio aree, archi, loculi, nicchie) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione e il gestore s'intenderanno e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 99 – Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Settore l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti

di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 100 – Concessioni pregresse

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

Art. 101 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 102 – Tariffe

Le tariffe inerenti alle concessioni e per il servizio gestione e manutenzione cimiteri comunali sono fissate, come da competenza, con deliberazione della Giunta Comunale e sono assoggettate a periodico aggiornamento.

Art.103 – Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale 33/2009 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dalla citata Legge Regionale e salvo diversa disposizione di legge, si applica la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

Art. 104 – Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. Ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 33/2009 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 4/2022.

Art. 105 - Riservatezza dati personali

In attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, i dati di cui si verrà in possesso nell'esercizio di attività di Polizia Mortuaria verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali del Comune, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.